



COMUNE DI MANTA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addi trenta, del mese di luglio, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VULCANO Paolo	SINDACO	SÌ
GUASTI Mario	CONSIGLIERE	SÌ
MARGARIA Pierfranco	CONSIGLIERE	SÌ
ARNOLFO Stefania	CONSIGLIERE	SÌ
SACCHI Giorgia	CONSIGLIERE	SÌ
GIORDANENGO Elio Giuseppe	CONSIGLIERE	SÌ
SATTO Roberto	VICE SINDACO	SÌ
DEGIOVANNI Ivan	CONSIGLIERE	SÌ
CASALE Ivana Margherita	CONSIGLIERE	SÌ
ROMANO Graziella Anna Maria	CONSIGLIERE	SÌ
LICCIARDELLO Caterina Francesca	CONSIGLIERE	SÌ
SBARDELLINI Enrico	CONSIGLIERE	SÌ
BORZA Santo	CONSIGLIERE	SÌ
Totale presenti:		13
Totale assenti:		0

Ai sensi dell'Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Carmelo Mario BACCHETTA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, VULCANO Paolo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30/07/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO, che nel territorio in cui opera il Comune di Manta, è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali

emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 25/03/2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del

piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

DATO ATTO, altresì, che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del 30/07/2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 23 comma 8 (legate all'ISEE) e 36 (riduzioni per il solo anno 2020 dovute a Covid-19) del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) troveranno copertura in appositi stanziamenti del bilancio, mentre le minori entrate derivanti dalle altre riduzioni/agevolazioni TARI (riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31/10/2020
- seconda rata: 16/12/2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2020

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

RICHIAMATO l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, il quale ha disposto un ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio 2020 – 2000 al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, relativo all'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, previsto per il 30/09/2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

CON n. 13 (tredici) voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e n. 13 (tredici) Consiglieri votanti;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) DI APPROVARE per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)

approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 25/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

- 3) DI DARE ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021.
- 4) DI DARE ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze.
- 5) DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del 5%.
- 6) DI DARE ATTO, altresì, che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 23 comma 8 (legate all'ISEE) e 36 (riduzioni per il solo anno 2020 dovute a Covid-19) del regolamento comunale TARI (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) troveranno copertura in appositi stanziamenti del bilancio, mentre le minori entrate derivanti dalle altre riduzioni/agevolazioni TARI (*riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020*) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18.
- 7) DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 31/10/2020
 - seconda rata: 16/12/2020
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2020.
- 8) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

SUCCESSIVAMENTE, il CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione e con n. 13 (tredici) voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti espressi per alzata di mano dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e n. 13 (tredici) Consiglieri votanti, riconosce l'urgenza del provvedimento e DICHIARA la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma. – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

1) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fiss a)	Kb	Qu v	Cu	Tariffa (p.variab .)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,26923	0,22615	1,00	327,43969	0,19504	63,86384
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,26923	0,26385	1,80	327,43969	0,19504	114,95491
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,26923	0,29077	2,00	327,43969	0,19504	127,72767
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,26923	0,31231	2,60	327,43969	0,19504	166,04598
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,26923	0,33385	2,90	327,43969	0,19504	185,20513
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,26923	0,35000	3,40	327,43969	0,19504	217,13705

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fiss a)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab .)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,45805	0,23361	4,20	0,17191	0,72202
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,45805	0,36644	6,55	0,17191	1,12601
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,45805	0,28857	5,20	0,17191	0,89393
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,45805	0,13742	2,50	0,17191	0,42978
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,45805	0,60921	10,93	0,17191	1,87898
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,45805	0,41683	7,49	0,17191	1,28761
107-Case di cura e riposo	0,95	0,45805	0,43515	7,82	0,17191	1,34434
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,45805	0,51760	9,30	0,17191	1,59876
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,45805	0,26567	9,30	0,17191	1,59876
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,45805	0,50844	9,12	0,17191	1,56782
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,45805	0,69624	12,45	0,17191	2,14028
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,45805	0,32980	5,90	0,17191	1,01427
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,45805	0,42141	7,55	0,17191	1,29792
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,45805	0,30689	5,50	0,17191	0,94551
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,45805	0,37560	6,71	0,17191	1,15352
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,39	0,45805	1,55279	27,77	0,17191	4,77394
117-Bar, caffè, pasticceria	2,55	0,45805	1,16803	20,87	0,17191	3,58776
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,45805	1,09016	19,55	0,17191	3,36084
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07	0,45805	0,94816	17,00	0,17191	2,92247
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,24	0,45805	1,94213	34,80	0,17191	5,98247
121-Discoteche, night club	1,64	0,45805	0,75120	13,45	0,17191	2,31219

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
VULCANO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it (art. 32 L.69/2009) dal 10 AGO 2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Manta, li 10/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MAZZOTTA C. Donatella

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Manta, li 10/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MAZZOTTA C. Donatella

Considerato che non vi sono ostacoli al rilascio del parere favorevole, i sottoscritti esprimono:

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
REGOLARITÀ CONTABILE	Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto e pone il visto attestante, al copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, d.lgs 267/00 e s.m.i.	30/07/2020	RENATO PAGLIERO
REGOLARITÀ TECNICA	per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° comma, d.lgs 267/00 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo della proposta di deliberazione indicata in oggetto.	30/07/2020	RENATO PAGLIERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 30 LUG 2020

~~Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)~~

Manta, li 10/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MAZZOTTA C. Donatella